

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

FONDAZIONE ARENA DI VERONA

Rappresentata dal dottor Luca Migliore, su delega del Sovrintendente, giusta procura Notaio Mattia Marino, repertorio n. 2812 del 23 settembre 2022, qui allegata

e

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA

rappresentata dall'Avvocato distrettuale dello Stato, Avv. Stefano Maria Cerillo a ciò autorizzato dall'Avvocato Generale con nota 10/9/2022 n° 560500

PREMESSO

- a) che la Fondazione Arena di Verona, (di seguito denominata solo "Fondazione") ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 345/2000, convertito in Legge n. 6/2001, e dell'art. 43 R.D. 30/10/1933 n° 1611 può avvalersi della consulenza e del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata solo "Avvocatura"), e che detto patrocinio è stato in anni risalenti già saltuariamente prestato con reciproca soddisfazione delle parti firmatarie del presente protocollo;
- b) che, a tal riguardo, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933, è stata già ritenuta l'ammissibilità e legittimità (già espressa, riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, che dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale dello Stato nel parere 19/7/2012 e nel parere 26/6/2015) dell'utilizzo dello strumento convenzionale, per poter disciplinare concordemente non solo le modalità di prestazione del predetto patrocinio, ma anche eventualmente anche i casi in cui, la stessa Fondazione, previa apposita e motivata delibera del Consiglio di Indirizzo, nel caso anche accompagnata da determina del Sovrintendente, possa prevedere, in limitata deroga al carattere generale ed esclusivo del patrocinio dell'Avvocatura, che, in ragione della peculiarità, della loro natura, del loro numero e della loro frequenza, alcune controversie possano essere affidate ad avvocati del libero foro;
- c) che lo strumento convenzionale appare anche il più idoneo, anche in ragione del rilevante carico di lavoro che grava in via generale sull'Avvocatura dello Stato e della necessità di far fronte ai molteplici e contestuali incombenti processuali dinanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, in sede civile, penale ed amministrativa, ad assicurare una più organica definizione delle modalità di collaborazione in ambito legale tra i due soggetti;

Tutto quanto fin qui premesso, che costituisce parte integrante anche della parte dispositiva del presente atto, tra la Fondazione Arena di Verona e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia si conviene quanto segue:

A) Attività Consultiva

1) La Fondazione può ricorrere ai sensi dell'art. 47 del R.D. 1611/1933 all'attività consultiva dell'Avvocatura in merito a questioni giuridiche particolari o interpretative di carattere generale relative ad ogni ambito della propria attività istituzionale ovvero anche in relazione a vertenze potenziali o

già in atto, precisando nella richiesta anche il relativo grado di urgenza della consultazione e correlando la stessa della necessaria documentazione atta ad evidenziare la fattispecie oggetto del quesito.

2) Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei chiesti pareri, l'Avvocatura si impegna a rendere la richiesta consultazione con tempestività e, comunque, nel rispetto dei termini eventualmente indicati come imposti dai vari procedimenti amministrativi in relazione ai quali la consulenza è richiesta.

B) Assistenza e rappresentanza in giudizio

1) L'Avvocatura ai sensi dell'art. 43, comma 1, del R.D. 1611/1933 fornisce il proprio patrocinio in tutte le fasi di merito dei contenziosi davanti al Giudice Ordinario, anche in sede esecutiva, al fine di assicurare, nel modo migliore, la piena tutela degli interessi pubblici di competenza della Fondazione, con esclusione dei casi in cui nella vertenza vi sia un conflitto di interessi con Amministrazioni dello Stato soggette al patrocinio obbligatorio ex art. 1 del R.D. 1611/1933. L'eventuale fase di giudizio in sede di legittimità sarà assicurata dall'Avvocatura Generale dello Stato ex art. 9, 1 e 2 comma, della legge 103/1079. L'Avvocatura ha facoltà di delegare legali esterni esercenti nel circondario ove si svolge il giudizio per la rappresentanza della Fondazione nei giudizi fuori della sede degli Uffici della stessa con oneri a carico dell'Ente patrocinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. 1611/1933 cit.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 9/4/1973 n° 103 l'Avvocatura Distrettuale curerà la trattazione delle controversie avanti le Autorità giudiziarie civili, penali ed amministrative ed ai collegi arbitrali aventi sede nel distretto di competenza.

In applicazione della norma succitata l'Avvocatura Generale dello Stato provvederà alla rappresentanza e difesa della Fondazione nei giudizi avanti la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato e le altre Autorità giurisdizionali ed i collegi arbitrali aventi sede in Roma oltre che nei procedimenti innanzi ai collegi internazionali o comunitari.

2) Previo parere positivo del Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale su richiesta dell'Avvocato Distrettuale, ex art. 9 comma 3 della predetta legge n.103/1979, la trattazione del ricorso per Cassazione e davanti al Consiglio di Stato può essere anche affidata all'avvocato dello Stato in servizio nella sede distrettuale che ha seguito la causa in primo grado e, in tale ipotesi, le spese di missione del predetto per la trattazione delle cause davanti alle magistrature superiori sono a carico dell'Ente patrocinato.

3) Ove un atto introduttivo del giudizio venga notificato direttamente alla Fondazione, la stessa provvede ad interessare l'Avvocatura con la massima sollecitudine, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora in grado di fornire una completa informazione e documentazione in merito alla vertenza per cui è causa. Tale completa e documentata relazione sui fatti oggetto di causa e sulle questioni diritto controverse, quale necessario supporto per l'efficace difesa delle ragioni della stessa Fondazione, dovrà essere comunque rimessa all'Avvocatura nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i dieci giorni precedenti la scadenza del primo termine processuale.

4) Al fine di rendere praticabile, operativamente, un percorso di immediata e diretta comunicazione, anche informale, in sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono, fax, e-mail);

analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare alla struttura richiedente il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le suindicate modalità di immediata reperibilità. Qualora gli atti introduttivi del giudizio, o di un grado di giudizio, vengano notificati all'Avvocatura, sono da quest'ultima prontamente inviati alla Fondazione con ogni relativa occorrenza richiesta istruttoria.

5) L'Avvocatura provvede a tenere informata la Fondazione dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, anche con l'eventuale invio di ogni atto o documento proprio o delle controparti che venga ritenuto necessario sottoporre all'esame dello stesso Ente patrocinato, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole per la Fondazione suscettibile di gravame, l'Avvocatura renderà tempestivamente il proprio parere in ordine alle possibilità di utile impugnabilità della medesima.

6) A richiesta della Fondazione, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611/1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti della stessa Fondazione nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio. In tal caso la richiesta del dipendente dovrà essere inviata all'Avvocato Generale direttamente o per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale, unitamente ad una propria determinazione nella quale venga esclusa, nella posizione del dipendente, l'esistenza di ogni profilo di conflitto di interesse con lo stesso Ente nella specifica vertenza.

7) L'Avvocatura, in applicazione dell'articolo 21 terzo comma, del R.D. 1611/1933, provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze ed onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione ai fini dell'acquisizione al bilancio dello Stato per le finalità ivi prescritte.

8) Il patrocinio della Fondazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà prevalentemente affidato a due avvocati dello Stato in servizio che verranno indicati dall'Avvocato Distrettuale con successiva nota; i suddetti avvocati assicureranno l'espletamento di tutti gli incombeni necessari ed opportuni in sede contenziosa e consultiva e potranno essere contattati anche per le vie brevi presso i recapiti che gli stessi forniranno.

9) Restano escluse dal patrocinio ex lege dell'Avvocatura le controversie di natura tributaria instaurate, o da instaurare, dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nelle quali siano ravvisabili conflitti anche virtuali di interessi fra le posizioni della Fondazione e gli Uffici Finanziari tutelati e rappresentati ex officio dall'Avvocatura dello Stato; per tali controversie la Fondazione si riserva di individuare, sulla base di un rapporto fiduciario, avvocati del libero foro cui affidare la rappresentanza processuale e l'assistenza necessaria alla difesa dei propri interessi.

10) Le parti concordano altresì che, in casi speciali, previa apposita e motivata delibera del Consiglio di indirizzo, nel caso anche accompagnata da determina del Sovrintendente, possano essere affidate ad avvocati del libero foro particolari cause promosse o da promuovere, nei vari gradi di giudizio, in materia giuslavoristica, contributiva e previdenziale, penale ed in altri ambiti del diritto civile non compresi nei punti precedenti, con esclusione di quelle di notevole rilevanza generale ed aventi considerevoli riflessi sugli assetti organizzativi e finanziari della Fondazione (che saranno individuate dalle parti d'intesa fra loro, anche in occasione degli incontri di cui al successivo punto 12. Per le controversie nelle materie indicate nel punto 10 la Fondazione si riserva di individuare, secondo

l'intuitus personae e su base fiduciaria, avvocati del libero foro cui affidare la rappresentanza processuale e l'assistenza necessaria alla difesa dei propri interessi, anche nelle fasi di precontenzioso, di negoziazione assistita e conciliative previste dalla legge nelle rispettive materie.

11) Restano escluse dalla deroga al patrocinio dell'Avvocatura, di cui al punto precedente 10), tutte le controversie nelle restanti materie, con riferimento in via esemplificativa e non esaustiva: societario, tributario, commerciale, questioni di competenza delle Corti Internazionali salvo diverso accordo fra la Fondazione e l'Avvocatura. La stessa disciplina sul patrocinio troverà applicazione anche nelle fasi di precontenzioso, di negoziazione assistita e conciliative previste dalla legge nelle rispettive materie precisandosi che in tale fase l'Avvocatura eserciterà attività prevalentemente consultiva in merito alla possibilità di conciliazione della lite in tali ambiti.

12) L'Avvocatura e la Fondazione si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo. Allo scopo di provvedere - nello spirito della migliore collaborazione - al superamento delle stesse, saranno anche concordate riunioni periodiche e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità, al fine di affrontare per le vie brevi le problematiche connesse e conseguenti alla corretta gestione dell'attività amministrativa della Fondazione e del contenzioso in atto o in formazione.

13) Il presente protocollo ha durata illimitata e potrà essere in ogni momento modificato e integrato d'intesa fra le parti; potrà essere risolto da entrambe le parti, con le conseguenze di legge, con preavviso formale di tre mesi o per intervenuta diversa disciplina normativa.

Venezia, 29/9/2022

Avvocatura dello Stato
L'Avvocato Distrettuale dello Stato
Avv. Stefano Maria Cerillo



Fondazione Arena di Verona
per il Sovrintendente
Luca Migliore

